CAMERA DEI DEPUTATI N. **2706**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUSMEROLI, MOLINARI, CAVANDOLI, BAGNAI, BOF, BRUZZONE, CECCHETTI, DE BERTOLDI, GIGLIO VIGNA, LAZZARINI, MATONE, PRETTO

Interpretazione autentica dell'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle prestazioni dei servizi di cura, assistenza e custodia dei figli fino al quattordicesimo anno di età

Presentata il 19 novembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge reca una disposizione di interpretazione autentica allo scopo di chiarire in via definitiva l'ambito applicativo dell'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermando che i rimborsi per i servizi di cura, assistenza e custodia dei figli fino al quattordicesimo anno di età rientrano tra le prestazioni escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente anche quando tali servizi non siano connessi a iniziative scolastiche o inseriti nei piani dell'offerta formativa.

L'impianto normativo desumibile dal combinato disposto degli articoli 51 e 100 del citato testo unico ha riconosciuto negli anni un ruolo centrale ai servizi di benessere aziendale quali strumenti per il sostegno economico e sociale dei lavoratori e delle loro famiglie. Le somme erogate dal datore di lavoro per il rimborso di specifiche spese legate ai servizi per l'infanzia non concorrono, infatti, alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non sono soggette a imposizione fiscale, favorendo in

modo concreto l'equilibrio tra la vita privata e l'attività lavorativa.

La disposizione introdotta dalla presente proposta di legge interviene per dirimere un contrasto interpretativo recentemente emerso in sede applicativa. Nel corso di un incontro pubblico con la stampa specializzata in occasione del convegno « Telefisco 2025 », svoltosi il 5 febbraio 2025, l'Agenzia delle entrate ha prospettato una lettura restrittiva della citata lettera *f-bis)* del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico, affermando che il regime agevolato sarebbe applicabile solo ai servizi di cura, assistenza e custodia dei figli erogati nell'ambito di attività comprese nei piani dell'offerta formativa scolastica. Una tale interpretazione determina un'irragionevole disparità di trattamento tra i servizi educativi resi direttamente dalle istituzioni scolastiche e i servizi analoghi forniti al di fuori del contesto scolastico, pur essendo entrambi funzionali alle esigenze di cura e assistenza dei figli minori.

Il tenore testuale della norma, tuttavia, delinea un perimetro applicativo significativamente più ampio. La citata lettera *f-bis)* del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico comprende, tra le prestazioni escluse dal reddito, i servizi di educazione e istruzione, le ludoteche, i centri estivi e invernali e le borse di studio, evidenziando – anche mediante l'utilizzo della congiunzione « nonché » – l'intento del legislatore di ricomprendere l'insieme dei servizi che contribuiscono alla crescita, alla cura e all'organizzazione della vita familiare, indipendentemente dal loro inserimento nel circuito scolastico formale.

Rilevante, in tal senso, è anche la distinzione sistematica tracciata dal citato articolo 51 del testo unico tra « istruzione » ed « educazione »: la prima, attinente ai percorsi didattici e formativi offerti dagli istituti scolastici; la seconda, comprendente un insieme più ampio di servizi, tra cui i servizi di cura, assistenza e custodia dei figli, che, pur privi di contenuto didattico, svolgono una funzione essenziale nel sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra lavoro e famiglia. La lettura restrittiva sopra prospettata dall'Agenzia delle entrate finirebbe pertanto per disattendere la *ratio* della disciplina sotto il profilo sociale e per discostarsi dalla prassi amministrativa consolidata.

A tale riguardo, va ricordato che la medesima interpretazione che si intende oggi formalizzare a livello legislativo è stata più volte riconosciuta dall'Agenzia delle entrate che, sia nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 sia nella risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, ha esplicitamente compreso tali servizi tra le prestazioni rientranti nel regime agevolato. In particolare, nella citata circolare viene precisato che: « data l'ampia formulazione della lettera *f-bis)*, sono riconducibili alla norma [...] l'offerta – anche sotto forma di rimborso spese – di servizi di *baby-sitting* ».

La disposizione di interpretazione autentica proposta, quindi, ristabilisce coerenza, continuità e certezza giuridica, preservando un istituto che ha finora rappresentato uno degli strumenti più efficaci del *welfare* aziendale a sostegno delle famiglie italiane.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. La lettera *f-bis)* del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che rientra nell'ambito applicativo della disposizione il rimborso di somme destinate ai servizi di cura, assistenza e custodia in favore dei figli indicati nell'articolo 12 del medesimo testo unico, di età inferiore a quattordici anni, ivi compresa l'offerta, anche mediante rimborso delle spese, di servizi di *baby-sitting*.



19PDL0170730